



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. ALFONSINA BELLINI

Alla udienza del 27/04/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 24924 R.G.2020 promossa da:

ELENA RICCI con il patrocinio dell'avv. MADEO ANTONELLO _

con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico;

contro:

SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA, con il patrocinio dell'avv. ANDREOZZI

LUCIO , con elezione di domicilio in VIA SILVIO PELLIO 24 00195 ROMA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso n. Rg 24924/2020, RICCI ELENA conveniva in giudizio il SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:

a. accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato, a tempo indeterminato dal 29/5/2017 al 29/2/2020, ai sensi dell'art. 2094 c.c., con inquadramento della ricorrente nella categoria legale dei vice-capo redattori ordinari cui al CNLG succitato anche ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria spettante nei confronti dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani «**OMISSIS**», e per l'effetto;

b. condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma complessiva di € 93.599,81, risultante dai conteggi allegati, o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di insorgenza del diritto fino al saldo;

in via subordinata:



a. accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., oppure di una collaborazione etero-organizzata dal committente, di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 o quantomeno di una prestazione di lavoro di fatto ai sensi dell'art. 2126 c.c. e per l'effetto:

b. condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 93.599,81, o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di insorgenza del diritto fino al saldo;

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Esponeva la ricorrente di essere iscritta all' Albo Pubblicisti dell' Ordine dei Giornalisti della Puglia dal 21.4.2016 e di essere stata assunta in data 29 maggio 2017, a seguito di colloquio con l' allora Segretario Generale del SAP, **OMISSIS**, quale addetto stampa del sindacato; che per svolgere tale attività, le fu assegnato un ufficio presso la Segreteria Generale del Sindacato e le fu permesso di alloggiare gratuitamente in un appartamento, nella disponibilità del SAP; che la ricorrente accettava la proposta lavorativa anche grazie alle rassicurazioni del Segretario Generale che le aveva prospettato, dopo un periodo di prova di tre mesi, un contratto di lavoro giornalistico subordinato a tempo indeterminato; che dalla data di assunzione alla cessazione del rapporto, avvenuta in data 29 febbraio 2020, la ricorrente seguiva gli orari imposti dal SAP; che l' orario di lavoro era dalle 8,30 alla 19 con una breve pausa pranzo dalle 14 alle 15, dal lunedì al venerdì; che spesso le era capitato di lavorare anche fino alle 21, senza ricevere alcun compenso per il lavoro straordinario prestato; che le era stato corrisposto il compenso mensile di € 1.226,00, come da fatture allegate; che le mansioni svolte erano quelle tipicamente giornalistico-redazionali, di lettura della rassegna stampa quotidiana, le relazioni con le testate giornalistiche nazionali e locali, la redazione e l' inoltro di comunicati stampa, la redazione delle notizie; che la stanza occupata dalla ricorrente recava la targhetta " Ufficio Stampa " e " Elena Ricci "; che la ricorrente accedeva al sistema *telpress* riservato soltanto al personale del sindacato; che il compito della ricorrente era quello di verificare la rilevanza degli articoli giornalistici analizzati e di scrivere il titolo ed una breve dissertazione sulla notizia che, poi, sarebbe stata pubblicata sul sito del SAP; che le direttive datoriali riguardano lo studio e l' analisi degli articoli delle varie testate giornalistiche, con priorità alla sezione " *Dicono di noi (stampa nazionale)* "; che la ricorrente leggeva anche le altre sezioni della rassegna stampa, compresa quella degli altri sindacati della Polizia di Stato e consultava le rassegne locali e nazionali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Ministero dell' Interno; che si occupava di reperire ulteriori notizie di interesse per il Sindacato e della gestione della rubrica " *lettere al Capo della Polizia* "; che diffondeva i comunicati stampa sulla mailing list; che ogni venerdì lavorava, inoltre al *SAP FLASH* di cui i vari Segretari Generali erano direttori responsabili e di cui la ricorrente era vice direttore-responsabile; che curava anche la rubrica mensile " *Oltre la divisa uomini - Messi alla gogna* "; che le ferie coincidevano



con il periodo di chiusura della Segreteria; che con l' insediamento del dr. **OMISSIS** in Segreteria Generale, venne introdotta la figura intermedia di **OMISSIS** che faceva da tramite tra la ricorrente ed il Segretario Generale; a lei la ricorrente doveva chiedere le ferie o permessi; che la responsabile **OMISSIS** aveva creato due gruppi Whatsapp, uno con tutta la segreteria tecnica e l' altro solo con chi lavorava nella comunicazione; che la **OMISSIS** per due anni consecutivi aveva delegato alla ricorrente la gestione del sito del Memorial Day Sap; che in ragione della marginalizzazione della sua attività e della situazione venutasi a creare, la ricorrente decideva di interrompere il rapporto di lavoro in data 28.2.2020, con decorrenza dal 1.3.2020. Ampiamente argomentando in merito alla natura giornalistica dell' attività espletata ed alla natura subordinata del rapporto, insisteva nell' accoglimento della domanda. Si costituiva in giudizio il SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto.

Esponeva la parte convenuta che la ricorrente aveva sempre svolto, nel periodo indicato in ricorso, un'attività autonoma di giornalista, atteso che operava contemporaneamente per testate editoriali (cartacee ovvero online) specifiche, ricoprendo ruoli di rilievo nelle medesime. Deduceva che *ab origine* tra le parti veniva concordato un rapporto del tutto autonomo, nel quale coerentemente con i principi ispiratori del sindacato (sia a livello politico che di attività sindacale), che la ricorrente aveva dichiarato di condividere, veniva stabilito un compenso ritenuto da entrambi congruo e commisurato all'attività di Addetta all'Ufficio stampa da svolgersi; contestava quanto ex adverso dedotto in ordine al preteso vincolo di subordinazione, avendo la ricorrente sempre goduto della massima libertà operativa e gestionale della propria attività intellettuale. Contestava quanto dedotto in merito ad un onere di presenza in sede, che vi fosse un orario di lavoro prestabilito e che soprattutto la ricorrente lo osservasse rigidamente e secondo parametri imposti dalla resistente. La parte convenuta deduceva che in realtà, la ricorrente verificava le notizie d'interesse generale e d'interesse specifico del SAP, elaborava autonomamente comunicati stampa, occupandosi, quando necessitava, secondo i propri autodeterminati e autogestiti tempi, del cd SAP Flash; che tutto ciò veniva fatto in coordinamento con il vertice del SAP; che la signora **OMISSIS**, citata da controparte, non era tramite tra la ricorrente ed il segretario generale, ma aveva il compito di organizzare la segreteria tecnica, ovvero di coordinare il personale dipendente del SAP o volontario; che, pertanto, nessun onere informativo gravava sulla ricorrente nei confronti della **OMISSIS**, così come nessun onere era mai precedentemente gravato nei confronti della Segreteria del Sindacato.

Faceva, inoltre, rilevare che la ricorrente aveva deciso di rompere la collaborazione per divergenze rispetto "allo spirito e alla causa del SAP". In ordine alla attività esercitata dalla ricorrente, precisava che la D.ssa Ricci verificava la rassegna stampa realizzata da "Telpress" in modo da valutare eventuali



argomenti sui quali intervenire, valutava autonomamente le notizie che potevano essere meritevoli di divulgazione attraverso i canali del sindacato, preparava i comunicati stampa, manteneva le relazioni con le altre redazioni e i giornalisti e collaborava alla predisposizione di news per i siti internet e le pagine Facebook del sindacato; che, infine, sempre in massima autonomia, collaborava alla realizzazione del SAP Flash.

Tanto premesso in fatto argomentava in punto di diritto, contestando la dedotta subordinazione e i conteggi allegati al ricorso, facendo rilevare che la parte convenuta applicava il CCNL COMMERCIO; in ogni caso, evidenziava che non erano chiari parametri utilizzati per la quantificazione della pretesa e che non era dovuta l'indennità di redazione.

Escussi i testi citati, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, il giudice, alla odierna udienza, all'esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato

Osserva il giudice che non è in contestazione la durata del rapporto di lavoro protrattosi continuativamente ed ininterrottamente dal 29.5.17 al 29.2.20, come risulta *per tabulas* dalla documentazione in atti.

L'accertamento della natura subordinata di tale rapporto rappresenta l'elemento costitutivo delle pretese azionate da parte ricorrente in questo giudizio.

Preliminarmente, quindi, l'interprete è tenuto ad esaminare il concreto atteggiarsi del rapporto oggetto di contestazione, al fine di verificare se nel caso di specie sussistano o meno i presupposti della invocata subordinazione, con le specifiche attenuazioni che il caso specifico impone di operare.

Al riguardo, infatti, occorre innanzitutto evidenziare che in materia di attività giornalistica ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve necessariamente considerarsi come in tale ambito il carattere della subordinazione risulti attenuato per la creatività e la particolare autonomia della prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività giornalistica stessa (cfr. Cassazione civile sez. lav., 07/09/2021, n. 24078). Nella pronuncia appena richiamata la Suprema Corte, confermando il suo precedente orientamento, ha chiarito che *“la valutazione circa l'esistenza di un vincolo di subordinazione deve essere condotta mediante modalità e criteri non del tutto corrispondenti a quelli adottati in relazione alle altre attività lavorative, rivelandosi opportuna la considerazione di indici complementari e sussidiari rispetto all'eterodirezione”*.

Dello stesso identico tenore, in tempi più recenti, Cass. Civ. sez. lav., 08/06/2018, n. 15028, la quale ha ribadito che: *“il carattere subordinato della prestazione del*



giornalista presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, di cui assume la responsabilità, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, ciò che rende la sua prestazione organizzabile in modo strutturale dalla direzione aziendale (cfr. fra le tante Cass. nn. 833 del 2001, 4797 del 2004, 11065 del 2014 e da ultimo 8144 del 2017).”

Per contro, a mente della stessa giurisprudenza di legittimità succedutasi nel corso del tempo, sono indici negativi della subordinazione in ambito giornalistico “*la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali (Cass. 4770/06 cit. e 18560/05); la pubblicazione ed il compenso degli scritti solo previo "gradimento" ed a totale discrezione del direttore del giornale ovvero commissionati singolarmente, in base ad una successione di incarichi fiduciari (Cass. 2890/90).*” (cfr. in termini Cass. Civ. sez. lav., n. 8068/2009).

La ricorrente , a conferma della natura subordinata del rapporto, ha dedotto di essere stata inserita in turni e di essere stata assoggettata alle direttive del sig **OMISSIS**.

Parte convenuta , per contestare tali deduzioni , ha depositato una sola tabella turni per la prima settimana del settembre 2019.

Osserva il giudice che tale elemento di per sé non appare decisivo e il CV della ricorrente, anch'esso depositato dal SAP, nulla prova in contrario alle tesi attore e; invero dal tale documento risulta che in esso la ricorrente si definiva come “*Responsabile ufficio stampa Segreteria Generale*” del SAP sin dal maggio 2017, e tale qualifica non è stata specificamente contestata dalla controparte. Orbene, sui fatti dedotti in ricorso sono stati escussi i testi i quali hanno così riferito.

Il teste **OMISSIS** , della cui attendibilità vi è motivo di dubitare in quanto marito della ricorrente, ha dichiarato :” *ADR Io da marzo 2017 a gennaio 2020 non ero in servizio ma in cumulo sindacale; quindi ho svolto la mia attività all' interno del SAP...in quel periodo io ero addetto alla segreteria tecnica, quindi mi occupavo della comunicazione;...Io mi recavo in ufficio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19 con una pausa di mezz' ora...ADR La ricorrente scriveva gli articoli, era solo lei a scrivere. In quel periodo, all' ufficio comunicazione erano addette due o tre persone; la ric.te coordinava il lavoro dell' ufficio comunicazione, nel senso che lei ci diceva come impaginare il SAP FLASH e che grafiche social o web inserire sul sito del SAP... In una settimana venivano prodotti almeno 10 articoli. ADR La ric.te era presente tutti i giorni dalle 8,30 alle 19 per cinque giorni a settimana; nel fine settimana era tenuta ad essere reperibile per alcune attività che non potevano*



*essere procrastinate. ADR OMISSIS aveva la responsabilità della presenza delle unità all'interno della segreteria generale. ADR Le disposizioni venivano date dal OMISSIS ; ricordo che OMISSIS chiedeva alla ric.te di divulgare le sue dichiarazioni in merito ai fatti accaduti nella giornata. ADR Il SAP FLASH veniva pubblicato tutti i giorni. ADR All'interno della segreteria vi era una griglia con i nominativi di tutti gli addetti alla segreteria e l'indicazione degli orari per ciascuno di noi; la griglia veniva predisposta dalla collega **OMISSIS** e comprendeva anche la Ricci. ADR Io in caso di assenza o richiesta di ferie dovevo prendere accordi con **OMISSIS** che doveva autorizzare l'assenza o le ferie. ADR Anche la ric.te per assentarsi doveva richiedere l'autorizzazione della **OMISSIS**. ADR L'impaginazione doveva essere sottoposta al **OMISSIS** per la sua approvazione. ADR Non so se la ricorrente in caso di malattia inviasse un certificato di malattia; a me non è capitato di assentarmi per malattia. ADR Il OMISSIS è stato segretario generale sino alla primavera 2019; dopo venne sostituito da **OMISSIS** che prese il posto del **OMISSIS** nelle attività che ho sopra descritto. ADR Sono coniugato da giugno 2021.”*

*Il teste **OMISSIS** ha dichiarato :” ...ADR Sono stato segretario generale del SAP dal 2014 al 2018; in quel periodo mi sono occupato del SAP FLASH di cui ero il direttore responsabile. ADR IN quel periodo ho avuto contatti con la sig.ra Ricci; anzi fui io ad avviare quel rapporto di collaborazione professionale. ADR La ricorrente doveva essere l'addetto stampa; quindi era addetta a veicolare le notizie relative al SAP nel circuito mediatico. ADR Le era stato messo a disposizione un ufficio ma poteva continuare a svolgere anche le attività che aveva in corso all'esterno;... La ricorrente veniva molto spesso anche perché le era stata messa a disposizione una stanza in foresteria e ciò le dava la possibilità di continuare a seguire anche le sue attività esterne; preciso comunque che vi erano giorni in cui non ci sentivamo affatto. ADR Io chiesi a lei di fare una valutazione sui temi che riguardavano il nostro ambito scegliendo quindi fra varie notizie, cosa pubblicare e far emergere il pensiero del SAP. ADR La ric.te doveva essere la mia portavoce; io quindi esaminavo il contenuto dell'articolo predisposto dalla ric.te prima della sua pubblicazione. ADR La ric.te non doveva chiedere permessi in caso di assenza né fare richiesta di ferie. Non vi era una rigidità di orario. ADRK In caso di necessità io la contattavo anche durante il fine settimana “.*

*Il teste **OMISSIS** ha dichiarato :” Conosco la ric.te perché ha lavorato presso la segreteria del SAP; io arrivai nel mese di ottobre 2017, e la ric.te già c'era; il suo rapporto con il SAP si chiuse all'inizio del 2020 anche se non so essere più preciso. ADR Io ho lavorato e lavoro presso la segreteria occupandomi di comunicazione, curo il sito , mi occupo di elaborazione di dati statici e collaboro con il sindacato per l'organizzazione di eventi; io lavoro dalle 9 alle 16 di media per cinque giorni a settimana. ADR La ric.te era addetto stampa, nel senso che si occupava di comunicati stampa e seguiva il segretario generale , nel senso che era il punto di collegamento tra il segretario generale ed il gruppo comunicazione. Tale*



gruppo era costituito da me ed altri due colleghi. ADR la ric.te curava la redazione del SAP FLASH che un opuscolo che esce ogni venerdì; collaborava alla redazione dei testi dell'opuscolo che era formato da 2/4 pagine; gli articoli veniva scritti direttamente dal segretario generale e da me , altri colleghi e dalla ric.te . ADR L'opuscolo è formato da un editoriale a cura del segretario generale; la Ricci poteva fare magari una revisione del testo; vi era poi una seconda pagina in cui venivano raccolte notizie attinenti la Polizia di Stato (come concorsi o convenzioni, circolari del dipartimento della P.S.) e tale era la parte che curavo prevalentemente io essendo una materia tecnica; a volte anche altri colleghi e qualche volta anche la ric.te. ADR Non sempre veniva ampliato l'opuscolo con rubriche a cura di persone che variavano in ragione dell'argomento trattato , poteva essere integrato anche con articoli predisposti direttamente da nostri colleghi iscritti al sindacato. ADR La ric.te in linea di massima era presente tutti i giorni ; quando arrivavo al mattino lei era già lì e rimaneva al lavoro quando io andavo via. ADR La ric.te si interfacciava con noi nel momento in cui arrivava la rassegna stampa; alle 8,30 e comunque nella prima parte della giornata si stabiliva come lavorare la rassegna stampa; poi, nella seconda parte della giornata, la ric.te non aveva un rapporto continuo di lavoro nel senso che dopo la rassegna stampa, lavorava autonomamente nel senso che stava nel suo ufficio (e non so in concreto cosa facesse) e si interfacciava solo con il Segretario Generale. Non so che accordi avesse con quest'ultimo. La ric.te lavorava anche con il giornale Format sulla base di quanto riferitomi dalla stessa ric.te e sulla base di quanto io ho personalmente constatato avendo scritto qualche articolo per il Format. ADR Tarantini Time è un giornale che cura l'informazione su Taranto e provincia e la ric.te scriveva per Tarantini Time poiché mi disse che non avrei potuto collaborare perché l'informazione era limitata ad una provincia che non conoscevo. ADR La ric.te non ha mai rappresentato il sindacato all'esterno non facendo parte della Polizia; poteva solo essere addetto stampa. ADR Il segretario generale aveva rapporti con la ric.te nel senso che per le questioni attinenti la comunicazione si interfacciava con lei direttamente la quale a sua volta riferiva a noi quanto appreso dal segretario generale; ciò non in via esclusiva. ADR La ric.te teneva la comunicazione anche con le altre strutture presenti sul territorio. ADR Al momento dell'avvicendamento dei segretari genarli non si è verificata alcuna variazione nella posizione della ric.te; la OMISSIS è sempre stata responsabile della segreteria tecnica. ADR Per quanto riguarda le ferie, nulla so con riferimento alla ric.te “ . Il teste **OMISSIS** sostituto commissario di Polizia, ha dichiarato :” ADR Ho conosciuto la ric.te nel periodo in cui ha collaborato con il SAP. In quel periodo io ero in segreteria nazionale e ho visto che la ric.te è stata una collaboratrice come addetto stampa. Preciso che la ric.te curava i rapporti con gli organi di stampa con riferimento all'attività del sindacato che potesse avere un rilievo nazionale o interno. ADR In concreto, per esempio, in occasione di un convegno, la ric.te curava i rapporti con la stampa; così in caso di interventi del SAP in tema di sicurezza. ADR La ric.te scriveva anche su SAP FLASH, ma non so precisare quanti articoli abbia scritto né so se gli articoli fossero scritti dalla ric.te o da altri miei colleghi. ADR La ric.te aveva una sua stanza che poteva utilizzare a sua



*discrezione; non aveva orari e non le erano state date indicazioni specifiche; la sua attività non era collegata ad un preciso orario di lavoro. ADR A me non risulta che abbia mai chiesto di assentarsi o giustificato eventuali assenze; non faceva domanda per le ferie. ADR La ric.te ha fruito per un lungo periodo della foresteria, era comunque presente spesso anche perché aveva intrapreso una relazione con un nostro collega. ADR L'attività della comunicazione faceva capo al segretario generale che dava l'indirizzo generale; pertanto, la ric.te si interfacciava con lui prevalentemente; poi si interfacciava con chiunque si occupasse di comunicazione, come me o altri. ADR La ric.te si rapportava con la OMISSIS solo su indicazione della segreteria poiché la **OMISSIS** si occupava della segreteria da un punto di vista tecnico ed era la responsabile dello staff. ADR Io curavo l'aspetto amministrativo del rapporto con la Ricci, quindi il pagamento dei suoi compensi, la valutazione delle modalità del compenso. ADR La ric.te lavorava anche per altri e tanto so perché discutemmo delle fatture che emetteva anche per altri. Preciso che la ric.te all'inizio non aveva una partita iva che aprì quando ha iniziato a collaborare con noi. ADR Non so se fosse presente tutti i giorni; io sono presente di media tre giorni ed in quei giorni la vedevo non tutte le volte ma molto spesso.”*

Ebbene, la prova testimoniale svolta, come sopra testualmente riportata, ha avvalorato la tesi prospettata dalla ricorrente circa la natura subordinata del rapporto intercorso con la società convenuta.

Specificatamente, dalla prova orale espletata risultano confermate la dedotta continuità della prestazione, la disponibilità della ricorrente di soddisfare le esigenze della convenuta in merito alle notizie relative al SAP, nonché la sottoposizione alle direttive di parte datoriale.

Sintomatica della sussistenza nel caso di specie del requisito della continuità e della disponibilità è la deposizione del teste **OMISSIS** il quale ha riferito che la ricorrente curava la redazione del SAP FLASH e si occupava dei comunicati stampa. Inoltre la ricorrente ha depositato a campione tutta una serie di comunicati stampa stilati, per ciascun mese dall'inizio alla cessazione del rapporto, redatti su carta intestata del SAP, i quali recano sia in intestazione che in calce il nome, l'indirizzo email e il contatto telefonico della ricorrente

Indicativa dell'assoggettamento al potere direttivo (attenuato) del capo servizio è la testimonianza resa dallo stesso teste **OMISSIS** il quale ha precisato che la ricorrente doveva essere la sua portavoce ed egli esaminava il contenuto dell'articolo predisposto dalla ricorrente prima della sua pubblicazione.

Così il teste **OMISSIS** ha precisato che l'attività della comunicazione faceva capo al segretario generale che dava l'indirizzo generale.

La circostanza che la ricorrente abbia svolto attività anche in favore di altri soggetti non esclude la qualificazione in termini di subordinazione del rapporto de quo, considerata la particolare natura del rapporto di lavoro giornalistico



Sulla base di tali valutazioni, deve ritenersi raggiunta la prova che la ricorrente era inserita, organicamente e stabilmente, nella struttura organizzativa del Sindacato, essendone l'*addetta stampa*, nonché *portavoce* del **OMISSIS**, il quale dettava l'indirizzo editoriale

Tra l'altro, va tenuto conto del fatto che, come evidenziato dalla stessa parte convenuta: *“Oggi il SAP, il primo fra i Sindacati Autonomi delle Forze di Polizia per tradizione e per dimensione, è organizzato attorno ad una struttura che conta circa 19 mila iscritti, con rappresentanti in tutti gli Uffici di Polizia. Le sue strutture locali sono diffuse in ogni città d'Italia”* (pag. 2 mem.).

Ebbene in una siffatta realtà così complessa e radicata su tutto il territorio nazionale, la ricorrente era l'unica *addetta stampa*,

Quanto al CCNL da applicare al rapporto di lavoro de quo, la parte convenuta ha contestato l'applicazione del CNLG; a conferma di tale contestazione ha prodotto il contratto di lavoro di una sua dipendente, risalente nel tempo.

Tale produzione non può ritenersi prova sufficiente ai fini dell'applicazione del CCNL Commercio.

Invero, come fatto osservare dalla parte ricorrente, la resistente avrebbe potuto (e dovuto) agevolmente dimostrare – dato il principio di prossimità della prova, e l'onere della prova sulla stessa incombente – il CCNL di fatto applicato ai propri dipendenti, producendo l'ultimo LUL.

Il fatto che invece abbia prodotto un documento vecchio di 15 anni, peraltro afferente alla posizione lavorativa di una sola dipendente, nulla dimostra ai fini che qui interessano.

Tanto premesso, deve ritenersi corretta l'applicazione del CNLG anche agli *“uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali”*, tale essendo anche il SAP, nella sua veste di editore del *SAP FLASH* e del sito internet <https://www.sap-nazionale.org/>, attraverso cui *“far emergere il pensiero del SAP”*

Quanto all'inquadramento contrattuale, vista la declaratoria contrattuale, le mansioni della ricorrente sono certamente sussumibili sotto la qualifica di vice-caporedattore, dove la qualifica di caporedattore era rivestita dal Segretario Generale: *“e) vice-caporedattore: nelle redazioni centrali e negli uffici di corrispondenza dalla capitale è istituita la posizione mansionaria di vice-caporedattore (...) f) caporedattore: è considerato caporedattore il redattore al quale, salvo quanto disposto dall'art. 22, sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni impartite dalla direzione”* (v. art. 11, lett. e/f, CNLG).

Quanto all'indennità redazionale, essa è prevista dall'art. 16 CNLG, anche con riferimento ai vice-caporedattori



Conseguentemente va riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento delle rivendicate differenze retributive calcolate come da conteggi in atti, contestati solo genericamente dalla parte convenuta .

Pertanto, accertata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato, a tempo indeterminato, dal 29.5.2017 al 29.2.2020, con inquadramento della ricorrente nella categoria legale dei vice-capo redattori ordinari ex CNLG, anche ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria, condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente, la complessiva somma di € 93.599,81; oltre accessori come per legge.

Le spese di lite seguono la soccombenza .

P.Q.M.

accertata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro giornalistico subordinato, a tempo indeterminato, dal 29.5.2017 al 29.2.2020, con inquadramento della ricorrente nella categoria legale dei vice-capo redattori ordinari ex CNLG, anche ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria, condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente, la complessiva somma di € 93.599,81; oltre accessori come per legge.

Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in 8.500,00 , oltre iva e cpa.

Roma 27.4.2023

IL GIUDICE

Alfonsina Bellini

